## SPECIALE ADEMPIMENTI SPESOMETRO

**APPROVATO IL NUOVO “SPESOMETRO”**

Con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato approvato il nuovo modello dal utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ridefinendo peraltro le scadenze di presentazione (le prime scadenze sono il 12 novembre ed il 21 novembre per le operazioni 2012 rispettivamente per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente e per i soggetti diversi (chi liquida l’imposta trimestralmente o annualmente).

Di seguito saranno evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

**Lo schema**

La prima novità è che, stavolta, esiste un modello vero e proprio (in precedenza vi erano delle specifiche tecniche con cui inviare i dati ma non vi era un modulo “fisico” in cui evidenziarli). Si tratta peraltro di un modello piuttosto complesso, composto dai numerosi quadri:

* un frontespizio dove vanno indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione (tipo di invio, modalità di comunicazione dei dati, ecc.);
* una serie di quadri, che in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare:
	+ quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
	+ quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
	+ quadro BL: operazioni con soggetti non residenti aggregate
	+ quadro FE: fatture emesse – documenti riepilogativi
	+ quadro FR: fatture ricevute – documenti riepilogativi
	+ quadro NE: note di variazione emesse
	+ quadro NR: note di variazione ricevute
	+ quadro DF: operazioni senza fattura
	+ quadro FN: operazioni con soggetti non residenti
	+ quadro SE: acquisti servizi da non residenti – operazioni con San Marino
	+ quadro TU: operazioni legate al turismo
* un quadro finale, definito TA, che nella sostanza è una sorta di riepilogo delle operazioni che sono state evidenziate nei quadri precedenti, ripartite per categoria.

**Dati analitici e dati aggregati**

Una importante caratteristica del nuovo modello è il fatto che i contribuenti possono scegliere se inviare i dati in forma aggregata ovvero in forma analitica:

* la scelta va evidenziata nel frontespizio;
* comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

* per gli acquisti da operatori economici sammarinesi;
* per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d’affari non superiore ad €7.000). Come è stato correttamente osservato, si tratta di un aspetto non semplice da gestire per i fornitori di prodotti agricoli: infatti, mentre per gli acquisti si tratta di un aspetto facilmente verificabile, per le cessioni non sempre si conosce la natura e il regime contabile prescelto dall’acquirente;
* per la comunicazione degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Il descritto vincolo dovrebbe riguardare solo tali operazioni e non tutte le altre poste in essere dal soggetto (che quindi dovrebbero poter essere rese anche in forma aggregata).

La scelta circa la volontà di inviare i dati in forma analitica o aggregata deve essere evidenziata nel frontespizio del modello di comunicazione così come dovrà essere evidenziato quali dati (in termini di quadri compilati) sono contenuti all’interno del modello che si sta inviando.

*🢡 Dati aggregati*

Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

* la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
* il numero delle operazioni aggregate;
* l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
* l’importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
* l’importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
* l’importo totale delle note di variazione;
* l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
* l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare nella comunicazione di quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (evidentemente per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento.

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare

* anno di riferimento
* codice fiscale del cessionario o committente
* i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

*🢡 Dati analitici*

Se il contribuente preferisce (e qui la valutazione è ovviamente legata agli strumenti informatici che utilizza) inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

* anno di riferimento;
* la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
* per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’Iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
* per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’Iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
* numero del documento;
* ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
* ammontare complessivo dell’imposta.

Andranno poi indicate, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica

* codice fiscale del cessionario o committente;
* i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Da notare che, mentre il precedente provvedimento faceva riferimento alle “operazioni senza obbligo di fatturazione”, il presente si riferisce alle “operazioni con emissione di fattura”. Viene chiarito che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (fattura emessa spontaneamente), determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazioni certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o spontaneamente, va trattata allo stesso modo (vanno comunicate entrambe le tipologie, senza soglie, indipendentemente dall’emissione obbligatoria o spontanea).

Da evidenziare che costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all’artt.22 e 74*-ter* del Decreto Iva. Tali operazioni:

* per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore a €3.600, saranno comunicate
* senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

**Le comunicazioni “incorporate” nello spesometro**

Altra novità del modello è il fatto che esso incorpora molte operazioni che in passato erano oggetto di separata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da adempiere attraverso diversi e specifici strumenti.

Tali comunicazioni riguardano:

* Leasing e Noleggi;
* Operazioni Black List;
* Acquisti San Marino;
* Operazioni legate al Turismo ( art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012).

 Va ricordato che ciascuno di questi adempimenti mantiene la propria scadenza di presentazione.

**SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI**

In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

1. cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
2. cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

Sono previsti anche espliciti casi di esclusione. Sono, infatti, esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati:

* i **soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi** (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11);
* **lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali**.

Molta attenzione va riservata ai casi di avvenute operazioni straordinarie, in tali fattispecie il soggetto obbligato alla trasmissione potrebbe essere alternativamente il subentrante o il soggetto originario a seconda che:

* l’operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva comporti l’estinzione del soggetto, in tal caso il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto (diversamente non potrebbe essere);
* l’operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva non comporti l’estinzione del soggetto, in tal caso l’obbligo di comunicazione rimane chiaramente a carico di esso.

**OPERAZIONI INCLUSE ED ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE**

Le operazioni da indicare nel modello sono di seguito descritte:

* operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: qui le novità hanno comportato un duplice effetto positivo:
	+ viene eliminata la soglia di €3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute;
* operazioni senza obbligo di fatturazione:
	+ qui invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (€3.600 al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono le seguenti:

* sono escluse le **importazioni** (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le esportazioni, di cui all’art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell’art.8, lett. c) del DPR n.633/72 (in questo senso deponeva esplicitamente la C.M. n.24/E/11), nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
* allo stesso modo non vanno comunicate neppure le **operazioni intracomunitarie** (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all’art.58 del D.L. n.331/93;
* sono poi escluse le **operazioni** che già costituiscono **oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria** (utenze, telefonia, ecc.), di cui all’art.7 del DPR n.605/73. Su questo punto consta una criticabile posizione relativa ai contratti di leasing / noleggio proposta dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte del 22/12/11 e che pare venga confermata anche in sede di istruzioni alla compilazione del nuovo modello: trattandosi di esclusione solo soggettiva, gli utilizzatori dei beni in leasing dovranno comunque includere le operazioni di *leasing*/noleggio ricevute all’interno del loro modello di comunicazione (Spesometro);
* sono escluse le operazioni di importo almeno pari a e€3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui **pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata** (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito); va osservato che altri strumenti tracciati di pagamento (quali ad esempio il bonifico) non danno il medesimo esonero; altrettanto, l’esonero non vale – in quanto sussiste obbligo di emettere fattura - nel caso in cui l’acquirente effettui l’acquisto nell’ambito dell’impresa (ad esempio il negoziante di mobili che vende il divano all’imprenditore individuale che destina alla sala riunioni aziendale).

**I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

Il modello approvato consente la presentazione telematica di diverse comunicazioni, che hanno periodicità e natura diverse:

* annuale, per lo spesometro e la comunicazione dei dati inerenti i *leasing* e i noleggi;
* trimestrale o mensile, per la comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi “*black list*” (va segnalato che è attualmente in corso di revisione la periodicità dell’adempimento);
* mensile, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi;
* con cadenza da definire per le operazioni in contanti di importo almeno pari a €1.000 legate al turismo effettuate da soggetti extra-Ue nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

**Lo spesometro**

Con comunicato stampa del 15 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l’invio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta 2012 dal 30 aprile 2013 a una scadenza successiva.

Ora, il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione:

* entro il **12 novembre 2013** per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
* entro il **21 novembre 2013** per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:

* entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
* entro il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

Comunichiamo, nonostante le scadenze sopra riportate, che è di questi giorni la notizia del possibile rinvio dello Spesometro e che sarà cura dello Studio comunicarVi tempestivamente l’eventuale proroga.

Si ricorda che la trasmissione dei dati, oggetto della comunicazione, dovrà essere fatta utilizzando i canali telematici e quindi Vi chiediamo di inviarci i files entro e non oltre il:

* **04 novembre 2013** per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
* **12 novembre 2013** per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

Lo Studio rimane rimane a disposizione.

 Studio Rag. Palmisani